Termini e condizioni generali di acquisto

Clausola 1
Generale - Campo di applicazione

(1)
I termini e le condizioni generali di acquisto di seguito indicati si applicano in via esclusiva, regolano e formano parte integrante di ogni contratto d'acquisto concluso tra Storch Italia S.r.l. con Socio Unico (Iscr. Rea di Milano n. MI-1734839 – Cod. Fisc. e P. Iva 04219390962) con sede legale in Milano, Via Don B. Grazioli n. 26 (di seguito definita anche "Acquirente" o "Storch Italia") e ciascuno dei propri fornitori (di seguito singolarmente definiti anche "Partner Contrattuale"). L'Acquirente ed il Fornitore vengono congiuntamente definiti di seguito anche "parti".
L'acquirente non riconosce la validità ed applicabilità di termini e condizioni del fornitore divergenti e/o in conflitto con i presenti.
Eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, ovunque riportate, non trovano alcuna applicazione, neppure parziale, se non nel caso in cui siano state preventivamente approvate per iscritto dall'Acquirente.
Con l'accettazione degli ordini di acquisto, ai sensi del successivo articolo 2.1, si intendono integralmente accettati dal Fornitore anche i presenti Termini e Condizioni generali.
I presenti termini e condizioni d'acquisto si ritengono applicabili, conosciuti ed accettati dal Partner Contrattuale anche nel caso di acquisti per il quali esso preveda termini e condizioni divergenti oppure in conflitto.

Clausola 2
Ordine e conclusione del contratto

(1)
L'ordine dell'Acquirente si intende revocato **e** non più vincolante se il Fornitore non comunica la propria accettazione entro tre giorni lavorativi dal ricevimento

(2)
Tutti gli ordini dell'Acquirente, gli accordi accessori, le integrazioni e le modifiche sono validi e vincolanti solo se effettuati per iscritto

(3)
Tutti gli accordi tra le parti devono essere effettuati per iscritto al momento della conclusione del contratto. Tutti gli accordi, inclusi quelli successivi al perfezionamento del contratto, diverranno validi ed efficaci solo previa accettazione scritta dell'Acquirente; la procura conferita dall'Acquirente ai propri dipendenti e/o rappresentanti si intende soggetta a detto limite.

(4)
Ogni lettera di conferma del Fornitore non pienamente conforme all'ordine ed alle dichiarazioni scritte dell'Acquirente, indipendentemente da espresse contestazioni di quest'ultima, non avrà l'effetto di concludere il contratto e varrà quale controproposta la cui accettazione è rimessa alla piena discrezionalità dell'Acquirente

(5)
Se l'ordine avviene attraverso il Portale Fornitori dell'acquirente, il contratto di fornitura si intende concluso quando il Partner Contrattuale conferma e accetta l'ordine effettuato sul Portale Fornitori. Il Partner Contrattuale è responsabile della protezione dell'accesso al Portale fornitori e della password. Il Partner Contrattuale può concedere l'accesso e la password solo a quei dipendenti autorizzati a concludere contratti per suo conto.

Clausola 3
Forma scritta

La forma scritta prevista nei presenti Termini e Condizioni, si considererà rispettata anche se le corrispondenti dichiarazioni vengono inviate via fax o e-mail. Si intende che un accordo scritto sia valido ed efficace anche nel caso in cui le parti rilascino dichiarazioni identiche nel contenuto e nella forma scritta.

Clausola 4
Prezzi - Termini di pagamento

(1)
Salvo patto contrario scritto, il prezzo comprende la consegna "franco domicilio" incluso l'imballaggio. La restituzione degli imballaggi richiede un accordo specifico.

(2)
L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente in fattura ma deve essere inclusa nel corrispettivo concordato con il Partner Contrattuale.

(3)
L'acquirente può prendere in carico le fatture del Fornitore solo se riportano il numero d'ordine, come specificato nell'ordine stesso. Il Partner Contrattuale è responsabile per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del numero d'ordine a meno che non sia in grado di dimostrare che ciò dipenda da fatto o circostanza a lui non imputabili.

(4)
Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente pagherà il prezzo di acquisto entro 14 giorni dalla consegna degli articoli e dal ricevimento della fattura con applicazione di uno sconto pari al 3%; in alternativa, pagherà il prezzo d'acquisto entro 30 giorni dalla consegna degli articoli e dal ricevimento della fattura senza applicazione di alcuno sconto.

(5)
L'Acquirente ha il diritto di opporre in compensazione i propri crediti ed applicare il diritto di ritenzione nei casi previsti dalla legge.

Clausola 5
Date di consegna / termini di consegna, call-off

(1)
Il Fornitore si impegna ad osservare le date ed i termini di consegna concordati per l'Europa.
Gli ordini dell'acquirente vengono effettuati in base al tempo di produzione concordato con il Partner Contrattuale ed alle successive date di consegna. Queste date di consegna sono specificate esplicitamente in ciascun ordine trasmesso al partner contrattuale. Il Partner Contrattuale effettuerà la consegna, entro la data indicata nell'ordine, presso il magazzino designato dall'Acquirente (consegne "franco domicilio") o metterà a disposizione la merce per il ritiro (consegne "franco fabbrica"). La consegna si riterrà puntuale e tempestiva se la quantità totale del rispettivo articolo dell'ordine sarà consegnata o resa disponibile in perfette condizioni alla data specificata nell'ordine.

(2)
Il Fornitore si impegna ad osservare le date ed i termini di consegna concordati al di fuori dell'Europa:
FCL (carico completo del contenitore): In caso di spedizioni FCL (Full Container Load), il Partner Contrattuale deve prenotare una nave, attraverso spedizioniere scelto dall'Acquirente, alla data di spedizione concordata = ETD; questa prenotazione deve essere effettuata almeno 14 giorni prima di ETD. Una consegna si considera effettuata tempestivamente se la merce viene spedita all'ETD concordato +/- 5 giorni lavorativi nelle quantità ordinate e in perfette condizioni. Si considera quale data di spedizione quella riportata sul B / L.
LCL (parziale carico del contenitore): In caso di spedizioni LCL (Less Container Load) esse devono essere prenotate con il nostro Consolidation Manager. La merce deve essere disponibile al porto consolidamento almeno 7 giorni prima della data di spedizione concordata = ETD.
Documenti di consegna: Il partner contrattuale si impegna a consegnare tempestivamente tutti i documenti richiesti allo spedizioniere e al nostro Consolidation Manager. Il Partner Contrattuale dovrà inoltre inviare, via e-mail o fax, una copia del BL, della fattura e della bolla di accompagnamento entro e non oltre una settimana dal giorno di spedizione = ETD e il BL (generalmente telex BL) entro e non oltre due settimane prima dell'ETA (arrivo), come prova della scelta se richiesta.

(3)
Qualsiasi variazione, in eccesso o in difetto, della quantità di consegna ordinata richiede la conferma esplicita e scritta dell'Acquirente.

(4)
Una consegna anticipata può essere effettuata solo se dall'Acquirente espressamente acconsentito.

(5)
Le disposizioni di cui sopra non potranno in alcun modo pregiudicare il diritto dell'Acquirente a richiedere il risarcimento di danni specifici e verificabili (ad esempio, penali contrattuali che Storch Italia fosse tenuta a pagare ai propri clienti) causati dal ritardo nella consegna del Partner Contrattuale.

Clausola 6
Trasferimento del rischio

(1)
Salvo diverso accordo scritto, la consegna si intende ed è concordata franco domicilio. In ogni caso, i costi ed il rischio del trasporto saranno a carico del Fornitore sino all'arrivo dei beni e dei servizi presso la sede dell'Acquirente o presso il punto di ricevimento dallo stesso designato.

(2)
Il Partner Contrattuale deve indicare in modo corretto ed accurato il numero d'ordine attribuito dall'Acquirente su tutti i documenti di spedizione e le bolle di consegna; in mancanza, l'Acquirente non sarà responsabile per eventuali ritardi nella gestione dell'ordine.

Clausola 7
Ispezione dei difetti - Responsabilità per i difetti

(1)
L'Acquirente sarà tenuto a notificare al Fornitore nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della merce esclusivamente i vizi ed i difetti, nonché le difformità quantitative in eccesso o difetto, rilevabili senza necessità di ispezione.

(2)
L'Acquirente ha diritto di denunciare i vizi e difetti ai sensi di legge e senza limitazioni o termini decadenziali. In ogni caso, l'Acquirente - a propria discrezione - ha diritto di richiedere al Fornitore di porre rimedio al difetto oppure di fornire in sostituzione un nuovo articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni ed in particolare il diritto di richiedere il risarcimento piuttosto che quello di richiedere l'esecuzione del contratto.

(3)
Nel caso in cui dal ritardo possa derivare un pericolo imminente oppure nel caso in cui la riparazione del prodotto da parte del fornitore richieda tempi irragionevolmente lunghi, l'Acquirente ha diritto di porre rimedio al vizio a propria cura e con spese a carico del Fornitore

(4)
Le parti convengono che il termine di prescrizione del diritto all'azione dell'Acquirente nei confronti del Fornitore per reclami in garanzia basati su difetti sarà di 36 mesi con decorrenza dal momento della consegna, salva l'applicazione del maggior termine eventualmente previsto dalla legge.

(5)
Le parti convengono che in caso di difetti di presentazione e qualità verrà addebitato al fornitore l'importo forfetario di Euro 300,00 (Euro trecento/00) per costi di ispezione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno nella misura in cui l'ammontare fosse superiore all'importo del suddetto risarcimento per le spese previsto ai sensi del § 7 par. 5.1.

Clausola 8
Rinuncia di rivendicazioni nei confronti di terzi

Con la conclusione del contratto, il Fornitore cede all'Acquirente i suoi diritti nei confronti di terzi fornitori o subappaltatori in relazione alla produzione, derivanti da garanzia per vizi e difetti di produzione, consegna o servizio. La cessione non esclude né limita la responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente per vizi e difetti della merce.
Qualora il Fornitore abbia adempiuto nei confronti dell'Acquirente agli obblighi posti a suo carico in caso di vizi o difetti della merce fornita, l'Acquirente dovrà cedere il corrispondente suo diritto al Fornitore. Su richiesta del Fornitore, l'Acquirente si impegna in qualsiasi momento a rendere a terzi, fornitori o

subappaltatori del fornitore le dichiarazioni necessarie o rilevanti a sostegno delle richieste, dei reclami o delle azioni promosse a propria tutela dal Fornitore

Clausola 9
Responsabilità da prodotto - Indennità - Copertura assicurativa di responsabilità

(1)
Nel caso in cui venisse avanzata da parte di terzi nei confronti dell'Acquirente una richiesta di risarcimento danni per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da dette richieste se e nella misura in cui il danno sia causato da vizi o difetti del prodotto e comunque quando la causa del danno rientri nell'ambito di controllo ed organizzazione del Fornitore; per tali richieste, il Fornitore sarà inoltre tenuto a sostenere e comunque indennizzare a prima richiesta scritta all'Acquirente tutti i costi e le spese, ivi inclusi quelli relativi ad eventuali azioni legali.
A tale specifico riguardo, il Fornitore deve rispettare i valori limite degli idrocarburi policiclici aromatici quando consegna prodotti pertinenti e fornire gratuitamente un certificato di ispezione aggiornato, valido e rilasciato da un organismo di ispezione legalmente accreditato

(2)
Nell'ambito della sua responsabilità in caso di richieste di risarcimento danni di cui al precedente paragrafo (1), il Partner Contrattuale dovrà sostenere e comunque rimborsare anche tutte le spese derivanti o connesse al ritiro di un articolo dovuto in tutto o in parte ad un difetto del prodotto. Per quanto possibile e ragionevole, l'acquirente informerà il Fornitore circa la natura e le ragioni di adozione della misura di richiamo, offrirà allo stesso l'opportunità di replicare e collaborerà per individuare le modalità più efficienti di conduzione dell'azione di ritiro.
L'acquirente, fatto salvo ogni altro suo diritto ai sensi di legge, ha facoltà di richiedere un richiamo in tutti i casi previsti dalla normativa vigente ed in particolare quando risultino difetti che determinano la responsabilità sotto il profilo della sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti oppure se il prodotto viene fornito con istruzioni operative errate od imprecise.

(3)
Un certificato di ispezione valido deve essere fornito per tutti i prodotti conduttori senza necessità di richiesta da parte dell'acquirente una richiesta in tal senso. Il Partner Contrattuale è responsabile della sua validità ed adeguatezza, dovrà mantenerlo aggiornato e denunciare immediatamente l'eventuale smarrimento. In tal caso, abbiamo il diritto di presentare un reclamo nei confronti del partner contrattuale per le perdite finanziarie subite.

(4)
Il Partner Contrattuale si impegna a stipulare polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire l'adeguata copertura dei danni provocati a persone e/o cose derivante dalla produzione e/o commercializzazione e/o l'uso di beni difettosi; è fatto salvo ogni diritto del danneggiato in caso di maggior danno che risultasse escluso o non coperto dalla garanzia assicurativa.
Il fornitore, a semplice richiesta, dovrà fornire idonea prova dell'esistenza della copertura assicurativa

Clausola 10
Tutela dei diritti

(1)
Il Partner Contrattuale garantisce che la fornitura della merce non costituisce violazione di alcun diritto di terzi.

(2)
Nel caso in cui l'Acquirente fosse oggetto di una richiesta di risarcimento danni da parte di terzi, il Partner Contrattuale è tenuto a garantirlo, manlevarlo e tenerlo indenne a prima richiesta scritta; senza il consenso del Fornitore, l'Acquirente non può concludere alcun accordo risarcitorio con i terzi danneggiati.

(3)
L'obbligo di garanzia e manleva di cui al paragrafo (2) si riferisce a tutte le spese sostenute dall'Acquirente, incluse quelle relative a controversie legali derivanti da o connesse a reclami fatti valere da Terzi.

(4)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento/indennizzo dei danni in base alle disposizioni di cui sopra sarà di 3 anni. Il termine decorre dalla fine dell'anno solare in cui siamo venuti a conoscenza della violazione dei diritti di terzi o in cui la nostra inconsapevolezza è basata su negligenza grave. In tutti i casi, il termine di prescrizione sarà di un massimo di 10 anni dal momento della violazione dei diritti di Terze Parti da parte del nostro Fornitore.

Clausola 11
Consegna

(1)
Per ogni Ordine, l'Acquirente si riserva il diritto di fornire un'etichetta indicante la denominazione della propria azienda e l'indirizzo del luogo di consegna della merce, fornendo nel quale caso le linee guida per l'imballaggio.

(2)
La consegna di merci su pallet è consentita solo tramite utilizzo di EUR-pallet standardizzati. Ogni affidamento deve garantire che il trasporto avvenga in sicurezza e lo scarico avvenga agevolmente. Le parti concordano che non saranno utilizzati veicoli commerciali leggeri.

(3)
Si applica la versione più recente del Supply Chain Manual dell'Acquirente, disponibile su https://www.storch-ciret.com/download-section. L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare consegne non conformi.

Clausola 12
Parti fornite

(1)
Laddove l'Acquirente fornisse parti ai Fornitori, si riserva il diritto di proprietà sulle stesse. L'elaborazione o la modifica da parte del Fornitore viene eseguita per conto dell'Acquirente. Se i beni forniti con riserva di proprietà dell'acquirente venissero lavorati insieme ad altri articoli non di sua proprietà, Storch Italia acquisirà la comproprietà del nuovo articolo creato in proporzione al valore dei suoi beni (prezzo di acquisto oltre imposta sul valore aggiunto) rispetto al valore delle altre merci trattate al momento della lavorazione.

(2)
Se l'articolo fornito dall'Acquirente fosse irreversibilmente assemblato con altri non di sua proprietà, Storch Italia acquisirà la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore dei suoi beni (prezzo di acquisto oltre imposta sul valore aggiunto) rispetto al valore degli altri elementi nel momento in cui sono stati composti. Se la composizione avvenisse modo tale che l'articolo appartenente al Fornitore fosse considerato come l'elemento principale, si conviene che il Partner Contrattuale trasferisca a Storch Italia la comproprietà proporzionale; il Fornitore detiene la proprietà esclusiva o in comproprietà per nostro conto.

Clausola 13
Utensili

L'Acquirente mantiene la titolarità del diritto di proprietà sugli strumenti conferiti al Partner Contrattuale, il quale si impegna ad utilizzarli esclusivamente per la produzione della merce ordinata dall'acquirente. Il Partner Contrattuale si impegna ad assicurare a proprie spese gli strumenti di nostra proprietà al loro valore quando nuovi contro danni da incendio, allagamenti, perdite d'acqua e furto. Il Partner Contrattuale si impegna a cedere e trasferire all'acquirente, che accetta, i diritti derivanti dall'assicurazione. Il Partner Contrattuale si impegna a eseguire, tempestivamente a propria cura e spese, qualsiasi intervento di manutenzione, ispezione sugli strumenti di proprietà dell'Acquirente. Il Fornitore deve denunciare immediatamente all'Acquirente eventuali malfunzionamenti degli strumenti; in mancanza, eventuali richieste risarcimento danni del Fornitore non potranno essere valutate né accolte.

Clausola 14
Riservatezza

(1)
L'Acquirente riserva a sè i diritti di proprietà e i diritti d'autore su tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli e altri documenti e informazioni. Tali documenti e informazioni devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione in conformità ed in base agli ordini dell'Acquirente. Il Fornitore deve mantenere strettamente confidenziali tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli ogni altro documento e le informazioni ricevute che potranno essere divulgati a Terze Parti solo previo espresso consenso scritto dell'Acquirente. Anche senza espressa richiesta, dovranno essere restituiti dopo l'evasione dei nostri ordini. L'obbligo di riservatezza del Fornitore si applica anche successivamente all'esecuzione del contratto ed alla riconsegna del materiale e dei documenti di cui sopra. L'obbligo di riservatezza cesserà solo se e nella misura in cui la conoscenza della produzione oggetto delle illustrazioni, dei disegni, dei calcoli, degli altri documenti e delle informazioni forniti diverrà generalmente nota oppure qualora l'Acquirente li rendesse disponibili a Terzi, non soggetti a riservatezza.

(2)
L'obbligo di riservatezza si applica altresì a tutte le informazioni ed i documenti resi disponibili sul Portale Fornitori. Il Partner Contrattuale è tenuto a salvaguardare l'accesso al Portale Fornitori e la password. È severamente vietato trasmettere i dati di accesso a terzi. Il Partner Contrattuale è tenuto a modificare la password se un suo dipendente, a conoscenza della password, cessa per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro

Clausola 15
Regolamento REACH

(1)
Il partner contrattuale assicura e garantisce la conformità ai requisiti previsti dal regolamento UE sulle sostanze chimiche REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 30.12.2006), nella versione attualmente valida con tutte le modifiche / integrazioni, provvisorie e future) - di seguito denominato regolamento REACH - ed in particolare che è stata effettuata la registrazione delle sostanze. Non vi è alcun obbligo da parte dell'Acquirente di ottenere l'approvazione per un prodotto consegnato dal Fornitore nell'ambito di applicazione del Regolamento REACH.

(2)
Il Partner Contrattuale deve inoltre, a semplice richiesta, fornire immediatamente all'acquirente tutte le informazioni necessarie per la registrazione dei prodotti ai sensi del Regolamento REACH 1907/2006. Sono incluse le informazioni necessarie per la compilazione delle schede dei dati di sicurezza. Il Partner Contrattuale deve inoltre, a semplice richiesta, fornire tutte le informazioni che occorrono all'acquirente per adempiere agli obblighi cui fosse tenuto, ai sensi del Regolamento REACH, per fornire informazioni a Terze Parti, con specifico riferimento a quanto previsto dagli articoli da 31 a 33 del REACH Regolamento 1907/2006. Previa richiesta dell'Acquirente, queste informazioni dovranno essere fornite immediatamente e per iscritto. Il partner contrattuale è obbligato a informarci immediatamente se le merci consegnate contengono sostanze elencate nel cosiddetto "elenco di sostanze estremamente preoccupanti ("elenco SVHC") secondo REACH. Ciò si applica anche se, nel caso di consegne in corso, le sostanze precedentemente non elencate fossero incluse in questo elenco.
Il relativo attuale elenco può essere consultato su http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

(3)
Il Partner Contrattuale si impegna ad informare l'Acquirente tempestivamente e senza indugio di tutte le modifiche che incidono sulla conformità al REACH ed a fornire, senza necessità di espressa richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire la conformità ai requisiti del Regolamento REACH.

(4)
I Fornitori con sede al di fuori dell'UE hanno l'obbligo di nominare un rappresentante che soddisfi tutti gli obblighi di cui all'art. 8 del Regolamento REACH, in modo tale da non essere qualificati come importatori ai sensi del Regolamento Reach. Ad eccezione dell'obbligo di registrazione, gli obblighi si applicano di conseguenza ai Fornitori al di fuori dell'UE. In particolare, dobbiamo essere informati se una sostanza SVHC contiene più dello 0,1% o se le sostanze che rientrano nel REACH possono essere rilasciate durante l'uso normale e previsto.

Clausola 16
Valori limite IPA

(1)
Il Partner Contrattuale garantisce che i beni da lui forniti non contengono idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Il termine "esente da IPA" indica la conformità ai livelli massimi di IPA come stabilito nelle disposizioni della certificazione del marchio GS (approvazione di sicurezza) per il test e la misurazione degli IPA.

(2)
Per i materiali con un prevedibile contatto con la pelle di durata superiore ai 30 secondi (contatto con la pelle a lungo termine) il massimo consentito è pari a 1 mg / kg. Per i materiali con un prevedibile contatto con la pelle di durata non superiore ai 30 secondi (contatto con la pelle a breve termine) il massimo consentito è pari a 20 mg / kg.

(3)
A semplice richiesta dell'Acquirente, il partner contrattuale è tenuto a dimostrare il rispetto dei limiti massimi IPA in una forma adeguata. In particolare, la prova può essere fornita presentando un certificato rilasciato da laboratorio indipendente che utilizzi metodi certificati per determinare i valori IPA nei campioni di plastica durante il test e la misurazione degli IPA per la certificazione del marchio GS.

Clausola 17
Foro competente - Luogo di esecuzione

(1)
Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali oppure ad essa connessa sarà competente il Foro di Milano.
E' fatto salvo il diritto dell'Acquirente di promuovere l'azione legale nei confronti del Fornitore presso il Foro dove lo stesso ha la sua sede legale o residenza se persona fisica.

(2)
Le fatture devono essere inviate presso la sede legale di Storch Italia a Milano (cap 20161), Via Don B. Grazioli n. 26. Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contrato o secondo l'indirizzo di consegna specificato nell'ordine.

(3)
Il contratto è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana (ad eccezione delle disposizioni di diritto privato internazionale) con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

Clausola 18
Valutazione del rapporto d'affari

La valutazione del nostro attuale rapporto commerciale ai fini della concorrenza e / o della pubblicità è consentita solo con il nostro consenso scritto.

Clausola 19
Protezione dati

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza ed acconsente che l'Acquirente memorizzi e registri i seguenti dati del Fornitore allo scopo di elaborare e gestire il contratto con il Fornitore: dettagli di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, nome del contatto, ecc.), Termini di pagamento e metodo di pagamento, dettagli di consegna (articoli elencati, prezzi, termini e condizioni di consegna, ecc.).

Clausola 20
Standard societari per i fornitori

(1)
Il Partner Contrattuale dichiara di conoscere le disposizioni relative agli standard societari previsti dall'acquirente per i fornitori, disponibili su https://www.storch-ciret.com/download-section, e di possedere i requisiti ad esse conformi. Assicura che le merci consegnate all'Acquirente o accettate dall'Acquirente siano prodotte e immagazzinate in strutture operative sicure ed in modo conforme ai

requisiti previsti dagli standard societari previsti dall'Acquirente per i Fornitori. Il Partner Contrattuale assicura inoltre che tutti i partner commerciali che agiscono per suo conto siano informati di dover adottare misure che garantiscano, lungo tutta la catena di fornitura, il rispetto degli standard societari previsti dall'Acquirente per i Fornitori.

(2)
In caso di grave violazione da parte del Partner Contrattuale dell'obbligo di soddisfazione degli standard societari previsti dall'acquirente per i fornitori, l'acquirente è legittimato a risolvere il rapporto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni
L'Acquirente può acquisire materiali e / o prodotti semilavorati, comprese eventuali speciali risorse operative a condizioni adeguate.

(3)
Qualora venissero dirette da parte di terzi nei confronti dell'Acquirente richieste di risarcimento danni derivanti o connesse alla violazione della presente clausola, il partner contrattuale si impegna a manlevare, tenere indenne e comunque rimborsare l'acquirente per ogni onere e costo, ivi incluse le spese legali e giudiziarie, che dovesse sostenere.

Milano, 01.11.2022

STORCH®

Storch Italia S.r.l. con Socio Unico
Via Don B. Grazioli n. 26 – 20161 Milano
Iscr. Rea di Milano n. MI-1734839
Cod. Fisc. e P. Iva 04219390962

General Terms and Conditions of Purchase

Clause 1
General – Scope

(1)
The general terms and conditions of purchase set forth below apply exclusively to, govern and form an integral part of every purchase contract concluded between Storch Italia S.r.l. with Sole Shareholder (Milan Register No. MI-1734839 - Tax Code and VAT No. 04219390962), with registered office in Milan, Via Don B. Grazioli no. 26 (hereinafter also referred to as "Buyer" or "Storch Italia") and each of its suppliers (hereinafter also referred to individually as the "Contractual Partner"). Buyer and Supplier are jointly referred to hereinafter as the "Parties".
The Purchaser does not acknowledge the validity and enforceability of any terms and conditions of the Supplier which differ from and/or conflict with these.
Any general conditions of sale of the Supplier, wherever reported, shall not be applied, not even partially, unless they have been previously approved in writing by the Purchaser.
With the acceptance of purchase orders, pursuant to article 2.1 below, these General Terms and Conditions are also understood to be fully accepted by the Supplier.
These terms and conditions of purchase are deemed applicable, known and accepted by the Contractual Partner even in the case of purchases for which it provides divergent or conflicting terms and conditions.

Clause 2
Offer and Conclusion of Contract

(1)
If our Contractual Partner does not accept our order within three working days of its receipt, we shall no longer be bound to accept the order.

(2)
All our orders, subsidiary agreements and assurances shall only be binding if they have been made in writing.

(3)
All agreements made between ourselves and our Contractual Partner must be recorded in writing upon conclusion of the contract. All such agreements - including those made later - shall only become effective upon our written confirmation; to this extent the power of attorney granted to our employees and/or representatives shall be limited.

(4)
Letters of confirmation from our Contractual Partner shall not have the effect that a contract is concluded which deviates from our order and our other written declarations, regardless of whether we make an objection or not.

(5)
If linked to our Supplier Portal, the contract of supply is concluded when the Contractual Partner confirms and accepts the order placed in the Supplier Portal. The Contractual Partner is responsible for securing access to the Supplier Portal and the password. The Contractual Partner may only grant access and the password to those employees who are authorised to conclude contracts on its behalf.

Clause 3
Written form

Where written form is stipulated in these Terms and Conditions, it shall also be deemed to have been complied with if corresponding declarations are sent by fax or e-mail. A written agreement shall also be deemed to have come into effect if we and our Contractual Partner each make declarations which are identical in content and in the written form.

Clause 4
Prices – Payment terms

(1)
In the absence of any written agreement to the contrary, the price includes delivery "free domicile" including packaging. The return of packaging requires a specific agreement.

(2)
The statutory value-added tax must be shown separately on the invoice but must be included in the consideration agreed with the Contractual Partner.

(3)
We can process invoices only if they state the order number - as specified in our Order - and the Contractual Partner is responsible for any consequences resulting from non-compliance with this obligation unless the Contractual Partner is able to prove he cannot be held responsible for them.

(4)
Unless otherwise agreed in writing we shall pay the purchase price within 14 days of delivery of the items and receipt of the invoice less a 3 % discount, or within 30 days net following receipt of the invoice.

(5)
The Buyer shall have the right to set off his claims and apply the right of retention in cases provided for by law.

Clause 5
Delivery dates/delivery deadlines, call-offs

(1)
Commitment to the agreed delivery dates for Europe:

Our orders are placed according to the production time agreed with the Contractual Partner and the subsequent delivery dates. These delivery dates are specified explicitly and to the day in each order issued to the Contractual Partner. The Contractual Partner shall deliver on the delivery date specified in the order to the warehouse designated by our company ("free domicile" deliveries) or make the goods available for collection ("ex works" deliveries).

A timely delivery is considered to have been made if the total quantity of the respective order item has been delivered or made available in perfect condition on the date specified in the order.

(2)
Commitment to the agreed delivery dates outside of Europe:

FCL (Full Container Load):
In case of FCL (Full Container Load) shipments, the Contractual Partner must reserve a vessel with our shipping agent at the agreed shipping date=ETD, this reservation must be made at least 14 days prior to ETD.
A timely delivery is considered to have been made if the goods are shipped at the agreed ETD +/- 5 working days in the quantities ordered and in perfect condition. The shipping date on the B/L is the decisive factor.

LCL (Less Container Load):
Shipping LCL (Less Container Load) shipments must be booked with our Consolidation Manager (Ms Lanlan Zhu, Email: zllan@outlook.com). The goods must be available at the port of consolidation at least 7 days prior to the agreed shipping date = ETD.

Delivery documents:
The Contractual Partner agrees to hand over all required documents to the forwarding agent and our Consolidation Manager in a timely manner. The Contractual Partner shall also send, by e-mail or fax, a copy of the BL, the invoice and packing list no later than one week after the day of shipment=ETD

and the BL (generally telex BL) no later than two weeks before ETA (arrival), as well as proof of preference if necessary.
(3)
Any deviation from the delivery quantity ordered requires our explicit and written confirmation. This applies to both under and over delivery of the ordered quantity.

(4)
An earlier delivery may only be made if we have explicitly agreed to it.

(5)
The above provisions will not prejudice our right to claim compensation for specific and verifiable damage (e.g. contractual penalties which we are obliged to pay to our customers) caused by our Contractual Partner's delay in delivery.

Clause 6
Transfer of risk

(1)
Unless otherwise agreed in writing delivery is free domicile. In each case, the service and price risk shall only be transferred to us upon arrival of the goods and services at our premises or at the receiving point designated by us.

(2)
The Contractual Partner must state our order number accurately on all dispatch documents and delivery notes and we are not responsible for delays in processing should the Supplier fail to do so.

Clause 7
Inspection of defects – Liability for defects

(1)
The Purchaser shall be obliged to notify the Supplier within ten working days from the receipt of the goods exclusively of any defects and shortcomings, as well as quantitative differences in excess or defect, detectable without the need for inspection.

(2)
The Purchaser has the right to report defects in accordance with the law and without limitation or time limits. In any case, the Purchaser - at his own discretion - shall have the right to request the Supplier to remedy the defect or to supply a new item as a replacement, without prejudice to the right to claim damages and in particular the right to claim compensation rather than the right to request performance of the contract.

(3)
We are entitled to carry out a reasonable remedy of the defect ourselves at the expense of the Contractual Partner in any cases where there is imminent danger or where remedying the defect takes an unreasonably long time.

(4)
The parties agree that the limitation period for Purchaser's right of action against Supplier for warranty claims based on defects shall be 36 months from the time of delivery, without prejudice to the application of any longer period provided by law.

(5)
Should there be defects in presentation and quality, we will make a lump-sum charge of 300,- EUR to cover the cost of inspection. Our right to demand compensation for specific and verifiable damage arising due to defects in presentation and quality shall remain unaffected, however, this shall only apply to the extent that the damage exceeds the amount of the above-mentioned compensation for expenses which we are entitled to demand pursuant to § 7 para. 5.1.

Clause 8
Surrender of claims against Third Parties

At the time of the respective conclusion of the contract, the Contractual Partner assigns to us its claims based on liability for defects (warranty claims), which it is entitled to against Third Parties, Suppliers or subcontractors in connection with the manufacture, delivery or service. This assignment shall neither exclude nor limit the Supplier's own liability for defects. Nevertheless, we shall be obliged to assign the corresponding claims to the Supplier if and to the extent that our Contractual Partner itself fulfils the obligations arising towards us due to defects. At the request of our Supplier, we are committed at any time to make the necessary or meaningful declarations to Third Parties, Suppliers or subcontractors of our Supplier for the assertion or safeguarding of the assigned claims or to perform any necessary or meaningful participatory actions.

Clause 9
Product liability – Indemnity – Liability insurance cover

(1)
If the Contractual Partner is responsible for product damage he must indemnify us for third-party claims for damages insofar as the cause is within the Contractual partner's sphere of control and organization and he himself is liable under a legal relationship with the Third Party. In particular he must observe marginal polycyclic aromatic hydrocarbon values when delivering the relevant products and provide us free of charge with a valid up-to-date inspection certificate from a generally accepted inspection body.

(2)
As part of its liability in the event of claims for damages pursuant to paragraph (1) above, the contractual partner shall also bear and in any event reimburse all expenses arising from or in connection with the recall of an item due in whole or in part to a product defect. To the extent possible and reasonable, the purchaser shall inform the Supplier about the nature of and the reasons for the recall measure, give the Supplier an opportunity to respond and cooperate in finding the most efficient way of conducting the recall action.
The purchaser, without prejudice to any other rights it may have under the law, shall be entitled to request a recall in all cases provided for by applicable law, and in particular when defects are found that give rise to liability from the point of view of equipment and product safety or if the product is supplied with incorrect or inaccurate operating instructions.

(3)
A valid inspection certificate must be provided for all current-carrying products without a request to do so and the Contractual Partner is responsible for its accuracy. In particular the Contractual Partner must keep this document up to date and report any loss immediately. In that instance we are entitled to make a claim against the Contractual Partner for the financial loss incurred.

(4)
The Contractual Partner undertakes to take out third-party liability insurance to ensure adequate coverage for damage caused to persons and/or property resulting from the production and/or marketing and/or use of defective goods; this is without prejudice to any rights of the aggrieved party in the event of greater damage that is excluded or not covered by the insurance guarantee.
The supplier, upon simple request, shall provide suitable proof of the existence of the insurance cover

Clause 10
Protection of rights

(1)
The Contractual Partner is responsible for ensuring that no third-party rights are infringed by the Supplier's delivery.

(2)
If we are the subject of a claim for damages by a Third Party the Contractual Partner must indemnify us for these claims at the first written request; without the consent of the Supplier we are not entitled to reach any Agreements with the Third Party and in particular we are not entitled to reach any settlement.

(3)
The Supplier's duty to indemnify us relates to all expenses we incur, including those for legal disputes necessarily arising from or connected with claims asserted by a Third Party.

(4)
Our statute of limitations for claims to which we are entitled based on the above provisions shall be 3 years. The period shall commence at the end of the calendar year in which we became aware of the infringement of the rights of Third Parties or in which our unawareness is based on gross negligence. In all cases, the statute of limitations shall be a maximum of 10 years from the time of the infringement of Third Party rights by our Supplier.

Clause 11
Delivery

(1)
For each Order we reserve the right to provide a label showing our company name and address for the goods to be delivered, in which case we shall provide packaging guidelines.

(2)
The delivery of goods on pallets is permitted only if standardized EUR-pallets are used. Each consignment must be capable of being transported safely so that unloading is guaranteed to be smooth. It is expected that light commercial vehicles will not be used.

(3)
The most current version of our Supply Chain Manual applies. Available at https://www.storch-ciret.com/download-section. We reserve the right to reject non-compliant deliveries.

Clause 12
Supplied parts

(1)
Where we supply parts for Suppliers we reserve our title to them. Processing or modification by the Supplier is carried out for us. If our goods supplied under reservation of title are processed along with other items not belonging to us, we acquire co-ownership of the new item created at a ratio of the value of our goods (purchase price plus value-added tax) to the value of the other goods processed at the time of processing.

(2)
If the item supplied by us is irreversibly compounded with others not belonging to us, we acquire co-ownership of the new item at the ratio of the value of the items supplied by us under reservation of title (purchase price plus value-added tax) to the value of the other compounded items at the time they were compounded. If the compounding occurs in such a way that the item belonging to the Supplier becomes regarded as the main item, it is agreed that the Contractual Partner transfers pro-rata co-ownership to us; the Supplier holds sole or coownership on our behalf

Clause 13
Tools

We retain title to tools; the Contractual Partner undertakes to use the tools exclusively for production of the goods ordered by us. The Contractual Partner undertakes to insure the tools belonging to us at their value when new at his own expense against damage by fire, water and theft. At the same time the Contractual Partner transfers all compensation from this insurance to us; we hereby accept transfer of the compensation. The Contractual Partner undertakes to carry out any servicing and inspection work and all maintenance and repair work on our tools at his own expense at the appropriate time. The Supplier must notify us immediately of any malfunctions; if the Supplier is negligent in doing so, any claims for damages will not be affected.

Clause 14
Confidentiality

(1)
We reserve the property rights and copyrights to all illustrations, drawings, calculations and other documents and information. Such documents and information are to be used exclusively for production based on our orders. The Supplier must keep all illustrations, drawings, calculations and other documents and information received strictly confidential. They may be disclosed to Third Parties only with our express written consent. They must be returned to us unsolicited after completion of our orders. The obligation to confidentiality shall also apply after completion of the respective contract and after return to us; it shall only expire if and insofar as the production knowledge contained in the illustrations, drawings, calculations and other documents and information provided has become generally known or we ourselves have made the documents available to Third Parties not subject to confidentiality.

(2)
Confidentiality applies to all information and documents made available in the Supplier Portal. The Contractual Partner is obliged to safeguard access to the Supplier Portal and the password. It is strictly forbidden to pass on the access data to Third Parties. The Contractual Partner is required to change the password if an employee who knows the password is terminated.

Clause 15
„REACH Regulation

(1)
The contractual partner assures that it will comply with the requirements of the EU chemicals regulation REACH (Regulation (EC) No. 1907/2006 dated 30.12.2006) in the currently valid version (with all interim and future amendments/supplements) - hereinafter referred to as the REACH Regulation - and in particular that the registration of the substances has been carried out. There is no obligation on our part to obtain an approval for a product delivered by the Supplier within the scope of the REACH Regulation.

(2)
The Contractual Partner must, at our request, also immediately provide us with all the information required to register the products under REACH Regulation 1907/2006. This also includes the information necessary to compile the safety data sheets. The Contractual Partner must also, at our request, provide us with all the information we require to fulfil our obligations under the REACH Regulation to provide information to Third Parties, in particular information to be provided in accordance with Articles 31 to 33 of REACH Regulation 1907/2006. This information must be provided immediately in writing at our request. The Contractual Partner is obliged to inform us immediately if the goods delivered contain substances that are listed on the so-called "Candidate List of Substances of very High Concern" ("SVHC list") according to REACH. This shall also apply if, in the case of ongoing deliveries, previously unlisted substances are included in this list. The respective current list can be found under https://echa.europa.eu/en/candidate-list-table.

(3)
The Contractual Partner undertakes to inform us duly and without delay of all changes that affect compliance with REACH and to provide us, without being requested to do so, with all the information we require to ensure compliance with the requirements of the REACH Regulation.

(4)
Suppliers based outside the EU are obliged to appoint a representative who meets all obligations according to Art. 8 of the REACH Regulation, such that we are not treated as an importer according to the Reach Regulation. Apart from the obligation to register, the obligations apply accordingly to Suppliers outside the EU. Particularly we must be informed if an SVHC substance is contained more than 0.1% or if substances falling under REACH can be released during normal and expected use.

Clause 16
PAH limit values

(1)
The Contractual Partner guarantees that the goods he supplies contain no polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). The term 'free from PAHs' is understood to mean compliance with PAH maximum levels as stipulated in the provisions of GS mark (safety approval) certification for testing and measuring PAH.

(2)
For materials with a foreseeable skin contact of longer than 30 seconds (long-term skin contact) the maximum is 1 mg/kg. For materials with a foreseeable skin contact of no more than 30 seconds (short-term skin contact) it is 20 mg/kg.

(3)
At our request, the Contractual Partner is obliged to prove to us compliance with PAH maximum limits in some suitable form. In particular this proof may be provided by submitting a certificate from an independent testing laboratory that uses harmonized methods to determine PAH in plastic samples when testing and measuring PAH for GS mark certification.

Clause 17
Legal jurisdiction – Place of performance

(1)
The Court of Milan shall have jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with these General Conditions.
The Purchaser has the right to take legal action against the Supplier at the Court where the Supplier has its registered office or residence if a natural person.

(2)
Invoices must be sent to Storch Italia's registered office in Milan (cap 20161), Via Don B. Grazioli no. 26. The place of performance is the place where the goods are to be delivered according to the contract or according to the delivery address specified in the order.

(3)
The contract is subject to the laws of the Italian Republic (with the exception of the provisions of international private law) with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

Clause 18
Evaluation of business relationship

The evaluation of our current business relationship for the purposes of competition and/or advertising is permitted only with our written consent.

Clause 19
Data protection

Please note that we may store the following Supplier data for the purpose of processing the contract with the Supplier: contact details (name, address, telephone number, fax number, email address, contact name, etc.), payment terms and payment method, delivery details (articles listed, prices, delivery terms and conditions, etc.).

Clause 20
Social standards for Suppliers

(1)
The Contractual Partner hereby declares that it complies with the provisions of our Social Standards for Suppliers, available at https://www.storch-ciret.com/download-section. It assures that goods delivered to us or accepted by us are produced and stored in safe operating facilities and in a manner that complies with the requirements of our Social Standards for Suppliers. The Contractual Partner also assures that all business partners acting on its behalf are informed that they must also take

measures to ensure that the requirements of our Social Standards for Suppliers are met throughout the supply chain.

(2)
In the event of a serious breach by the Contractual Partner of its obligation to meet the Social Standards set by the Buyer for its suppliers, the Buyer shall be entitled to terminate the relationship with immediate effect, pursuant to and for the purposes of Art. 1456 of the Civil Code, without prejudice to its right to claim damages.
The Buyer may acquire materials and/or semi-finished products, including any special operating resources at appropriate conditions.

(3)
If in this context any claims for damages are asserted by Third Parties against us, the Contractual Partner shall indemnify us in full from such claims upon first request and undertakes to pay our fair and reasonable legal and court costs.

Milano, 01.11.2022

Storch Italia S.r.l. con Socio Unico
Via Don B. Grazioli n. 26 – 20161 Milano
Iscr. Rea di Milano n. MI-1734839
Cod. Fisc. e P. Iva 042193